

# Ersu Sassari

## Il Collegio dei Revisori dei Conti

Verbale n. 01/2021

Oggetto: parere sulla natura del compenso da corrispondere al Consigliere di amministrazione Dr. Antonio Ruzzittu richiesto in data 22/12/2020 dall'Ufficio del personale dell'Ente

L'anno 2021, il giorno 21 del mese di gennaio alle ore 16:00 si è riunito a Sassari, il Collegio dei Revisori dell'Ente regionale per il diritto allo Studio Universitario di Sassari – (E.R.S.U.). Alla riunione partecipano i Revisori: Dott. Giuseppe Accardo, Presidente, Dott. Marco Murru componente.

Premesso

- Che in data 22 dicembre 2020 la Dr.ssa Laura Fadda dell'Ufficio del personale dell'Ente inviava e-mail ai sottoscritti Revisori con la quale chiedeva al Collegio un parere *“in merito alla possibilità di corrispondere il compenso sulla base della fattura emessa dal Dr. Ruzzittu e che tipo di riflessi previdenziali eventualmente questo possa avere in termini di versamento contributi alla cassa professionale, o all'INPS gestione separata, e carico di chi sia tale obbligo”*.

La questione sottoposta all'attenzione del Collegio attiene all'interpretazione in ordine alla qualificazione fiscale e contributiva dei compensi derivanti dall'attività di collaborazione coordinata e continuativa resa da soggetti esercenti una attività di lavoro autonomo, in particolare per l'attività di amministratore di società ed enti rese da liberi professionisti.

*Preliminarmente si è accertato che:*

Il Dr. Antonio Ruzzittu è titolare di partita IVA; è iscritto alla sezione A dell'ordine dei Dottori Commercialisti di Sassari al n. 376/A dal 11/01/2008; ha effettuato l'avvio della propria attività mediante richiesta di P.IVA a far data dal 07/09/2020.

In conseguenza di ciò a partire da tale data si sono concretizzati i presupposti per l'obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza e Assistenza dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNPADC) che materialmente, dalle informazioni ricevute, risulta a regime dal 2021.

In considerazione della condizione professionale del Dr. Ruzzittu si deve, quindi, stabilire la classificazione reddituale dei compensi per le funzioni di amministratore prestate dal Dr. Ruzzittu quale lavoratore autonomo iscritto all'ordine professionale dei Dottori commercialisti.

○○○○○○○○○○

Il Comma 1, lett. C-bis dell'art. 50 del TUIR (testo unico imposte sui redditi), rubricato *Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente*, dispone che:

*1. Sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente:*

*c-bis) le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, **anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e***

## Ersu Sassari

### Il Collegio dei Revisori dei Conti

***altri enti con o senza personalità giuridica, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, **sempreché gli uffici o le collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 46, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'articolo 49, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente.*****

Con circolare n. 105/E del 12/12/2001 l' Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni interpretative in base alle quali di regola i compensi derivanti dall'attività di amministratore di società od enti danno luogo a reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e soltanto in via eccezionale, quando l'attività rientra nei compiti istituzionali della professione, i relativi compensi sono riconducibili all'attività professionale:

*“La disposizione in esame - art. 50 TUIR - ha quindi affermato un principio di attrazione nella sfera del lavoro autonomo di quei rapporti di collaborazione sia tipici (uffici di amministratore, sindaco e revisore di società ed enti, collaborazione a giornali riviste etc. partecipazione a collegi e commissioni) che atipici (altre attività di collaborazione) che risultino inerenti all'attività artistica o professionale esercitata dal contribuente.”*

*“In sostanza, i compensi derivanti dall'attività di collaborazione coordinata e continuativa, se rientrano nell'oggetto tipico dell'attività di lavoro autonomo esercitata dal contribuente, non sono qualificati fiscalmente quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ma sono assoggettati alle disposizioni fiscali dettate per i redditi di natura professionali”.*

L' Agenzia ha d'altra parte sostenuto, con la circolare n. 67/E del 6 luglio 2001 che, per valutare la sussistenza di una connessione tra l'attività di collaborazione e quella di lavoro autonomo, occorre verificare se, per lo svolgimento delle prestazioni della collaborazione, siano necessarie conoscenze tecnico – giuridiche direttamente collegate all'attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente. In tale ipotesi i compensi percepiti per lo svolgimento del rapporto di collaborazione saranno assoggettati alla disciplina prevista per i redditi di lavoro autonomo.

In tale circolare, in riferimento all'attività di amministratore di società, si afferma che *“tale attività non può essere attratta nell'ambito del lavoro autonomo in quanto per l'esercizio della stessa non è necessario attingere a specifiche conoscenze professionali”*

Ma la circolare 105/2001, pur confermando in linea di principio quanto sostenuto nella circolare 67/2001, afferma che *“anche l'esercizio dell'attività di amministrazione di società ed enti comporti, in alcune ipotesi (ad esempio per l'attività svolta dai ragionieri e dottori commercialisti) la necessità di attingere a conoscenze direttamente collegate all'attività di lavoro autonomo svolto. Tale valutazione può essere operata tenendo in considerazione, in via prioritaria, a quanto disposto dai singoli ordinamenti professionali”.*

## **Ersu Sassari**

### **Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Elemento determinante per classificare l'attività di amministratore di società o ente come reddito di lavoro autonomo risiede quindi nella condizione del professionista che, se iscritto ad ordinamenti professionali che ricomprendano espressamente nel novero delle mansioni tipiche esercitabili dalla categoria disciplinata, l'amministrazione o la gestione di aziende, si ritiene che i compensi percepiti per lo svolgimento dell'attività di amministrazione di società ed enti siano assimilabili alla disciplina applicabile ai redditi di lavoro autonomo. E l'art. 1 del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili" prevede quale oggetto tipico della attività professionale la amministrazione di aziende.

Conseguentemente, qualora il compenso corrisposto all'amministratore sia assimilato a quello del lavoro autonomo per le motivazioni sopra illustrate, deve essere applicata la disciplina contributiva propria dell'attività professionale, con iscrizione alla relativa cassa previdenziale di categoria.

Infatti, secondo l'interpretazione autentica fornita dall'art. 18 co. 12 del DL 06/07/2011 n. 98 (Conv. In L. 15/07/2011 n. 111) in forza dell'art. 2 co. 26 della L. 335/95 sono obbligatoriamente tenuti ad iscriversi alla gestione separata e a versare i relativi contributi tutti coloro che:

- Esercitino per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione di appositi albi professionali (c.d. professionisti "senza Albo" e "senza cassa");
- Pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi, non siano soggetti al versamento contributivo alle casse previdenziali di categoria, in base ai rispettivi statuti o regolamenti.

Sono quindi esclusi dall'obbligo contributivo alla Gestione separata i liberi professionisti che, per i redditi di lavoro autonomo professionale prodotti, siano già assoggettati ad un'altra contribuzione previdenziale obbligatoria, quale la contribuzione presso le relative Casse di previdenza professionali.

### **CONCLUSIONI**

#### **Il Collegio,**

Visto:

- L'art. 50, comma 1, lett. c-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR);
- La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 105/E del 12 dicembre 2001;
- La circolare dell'agenzia delle Entrate n. 67/E del 6 luglio 2001;
- L'art. 2 co. 26 della L. 335/1995;
- L'art. 1 del D.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 "Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili"
- Il Regolamento Unitario in materia di previdenza ed assistenza della Cassa Nazionale di Previdenza ed assistenza a favore dei Dottori Commercialisti;

# **Ersu Sassari**

## **Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Considerato:

- che il Consigliere di amministrazione Dr. Antonio Ruzzittu è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti al n. 376/A presso l'ordine di Sassari;

per le motivazioni sopra riportate, ritiene che l'attività di amministratore svolta dal Dr. Antonio Ruzzittu sia assimilabile a quella di lavoro autonomo professionale tipica del Dottore Commercialista e pertanto soggetta alla disciplina del lavoro autonomo e del regime contributivo così come stabilito dalla Cassa di previdenza ed assistenza dei dottori commercialisti, con esclusione dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS e conseguente esclusione obbligo di versamento da parte dell'Ente di contributi previdenziali.

### **Il Collegio dei Revisori**

Dott. Giuseppe Accardo

\_\_\_\_\_

Dott. Marco Murru

\_\_\_\_\_